



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

**ADOTTATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL
REGOLAMENTO CONSOB N. 17221
DEL 12 MARZO 2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI**

Il “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate”, adottato da con delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera CONSOB n. 17389 del 23 giugno 2010 (nel seguito, **Regolamento**), ha dato attuazione all’articolo 2391-*bis* c.c..

Il presente documento (nel seguito, **Procedura**), che è stato redatto tenendo altresì in considerazione le indicazioni successivamente fornite da CONSOB per l’applicazione della nuova disciplina con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, ha lo scopo di determinare i criteri da osservare per l’individuazione, l’identificazione, l’istruttoria e l’approvazione delle operazioni da porre in essere da parte di GIMA TT S.p.A. (nel seguito, **GIMA TT** o **Società**), o da parte delle società eventualmente sue controllate, con parti correlate, al fine di assicurare la trasparenza nonché la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.

INDICE

Articolo 1 - Definizioni	3
Articolo 2 - Identificazione delle Parti Correlate e delle Operazioni con le medesime	6
Articolo 3 - Verifica della natura dell’Operazione da porre in essere.....	7
Articolo 4 - Comitato per le Operazioni con Parti Correlate	7
Articolo 5 - Casi di esenzione dall’applicazione della Procedura.....	8
Articolo 6 - Procedura per Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza	9
Articolo 7 - Procedura per Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza	10
Articolo 8 - Delibere Quadro.....	12
Articolo 9 - Operazioni per il tramite di società controllate.....	13
Articolo 10 - Pubblicazione, vigilanza e aggiornamento	15
Articolo 11 - Ruolo del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.	15
Articolo 12 - Riservatezza	15
Articolo 13 - Entrata in vigore.....	15

Articolo 1 - Definizioni

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, ai fini della Procedura, valgono le seguenti definizioni:

<i>Amministratori Indipendenti</i>	Sono gli amministratori riconosciuti come tali dalla Società in quanto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A. cui la Società ha aderito.
<i>Amministratori Non Correlati</i>	Sono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.
<i>Comitato per le Operazioni con Parti Correlate</i>	Il comitato istituito ai sensi dell'articolo 4 della Procedura.
<i>Condizioni Equivalenti</i>	Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, vale a dire condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.
<i>Delibere Quadro</i>	Delibera assunte per disciplinare operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate o singole Parti Correlate.
<i>Dirigenti con Responsabilità Strategiche</i>	Sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno), i componenti effettivi dell'organo di controllo, il direttore generale ed il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.
<i>Interessi Significativi</i>	Sussistono interessi significativi di altre Parti Correlate alla Società qualora queste detengano una partecipazione nella società controllata o collegata che conferisca influenza notevole. Non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le società controllate o collegate.
<i>Market Abuse Regulation o MAR</i>	Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e connessi regolamenti esecutivi.
<i>Operazioni</i>	Sono, di volta in volta, le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza, le Operazioni con Parti Correlate Ordinarie e le Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo. Le Operazioni sono caratterizzate da rapporti giuridici bilaterali, rapporti giuridici sinallagmatici, atti unilaterali, atti a titolo gratuito ovvero contratti associativi. Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla forma giuridica.
<i>Operazioni con Parti</i>	Si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società ed una o più Parti Correlate,

Correlate

indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano incluse:

- (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale ove realizzate con Parti Correlate;
- (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Non sono Operazioni con Parti Correlate quelle rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni quali, ad esempio, le operazioni di aumento di capitale in opzione ai soci e le operazioni di scissione in senso stretto di tipo proporzionale.

Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza

Sono le Operazioni con Parti Correlate, realizzate anche da parte di società controllate italiane o estere, in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'allegato 3 del Regolamento superi le soglie ivi previste.

Sono inoltre considerate Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza le operazioni di disposizione aventi ad oggetto marchi e/o brevetti, qualora l'indice di rilevanza del controvalore superi la soglia del 2,5%.

Operazioni con Parti Correlate Ordinarie

Sono le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria. Con l'espressione "attività operativa" si intende l'insieme (i) delle principali attività generatrici di ricavi della Società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come di "investimento" o "finanziarie".

Per valutare se un'operazione rientri nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa si prendono in considerazione i seguenti elementi:

- (i) oggetto dell'operazione;
- (ii) ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società;
- (iii) dimensione dell'operazione;
- (iv) termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo;
- (v) natura della controparte.

Ricadono, ai fini della presente Procedura, nell'attività di investimento:

- (i) le operazioni che determinano l'acquisto e la cessione di attività immobilizzate – quali, ad esempio, gli acquisti e le cessioni di immobili, impianti e macchinari o di attività immateriali – ad eccezione delle attività non correnti che siano possedute per la vendita;
- (ii) gli investimenti finanziari che non rientrano nelle c.d. "disponibilità liquide equivalenti".

Ricadono, ai fini della presente Procedura, nell'attività finanziaria le attività che determinano modifiche:

- (i) della dimensione e della composizione del capitale proprio

versato;

- (ii) dei finanziamenti ottenuti dalla Società.

Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza

Sono le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo.

Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo

Sono le singole Operazioni con Parti Correlate che abbiano un controvalore non superiore (i) ad euro 200.000 (duecentocinquantamila), quando poste in essere con una persona fisica o con un'associazione professionale, e (ii) ad euro 400.000 (cinquecentomila), quando poste in essere con un soggetto diverso da una persona fisica o un'associazione professionale.

Le soglie di rilevanza di cui al precedente paragrafo devono intendersi ridotte in ciascun caso a un controvalore non superiore a euro 100.000 (centomila) per ciascuna Operazione con Parte Correlata, una volta che nel corso del medesimo esercizio sociale siano state realizzate Operazioni con la stessa Parte Correlata per un controvalore aggregato superiore a euro 750.000 (un milione), e ciò indipendentemente dal fatto che l'insieme delle Operazioni rilevanti compiute abbiano avuto un disegno unitario o siano state o meno tra loro omogenee.

Tale soglia è individuata in modo da escludere Operazioni con Parti Correlate che non comportino *prima facie* alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori.

Parte Correlata

Un soggetto è parte correlata a GIMA TT se:

- (i) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - a) controlla GIMA TT, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - b) detiene una partecipazione in GIMA TT tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - c) esercita il controllo su GIMA TT congiuntamente con altri soggetti;
- (ii) è una società collegata di GIMA TT;
- (iii) è una *joint-venture* in cui GIMA TT è una partecipante;
- (iv) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche di GIMA TT o della sua controllante;
- (v) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (i) o (iv);
- (vi) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui ai punti (iv) o (v) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (vii) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, istituito o promosso da GIMA TT o sul quale quest'ultima sia in grado di esercitare un'influenza e costituito a favore dei dipendenti di GIMA TT, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Ai sensi dell'articolo 4, co. 2, del Regolamento, la Società ha

	valutato di non estendere la Procedura nei confronti di soggetti diversi dalle Parti Correlate qui definite
Regolamento Emittenti	Il regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
Stretti Familiari	Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Si presumono comunque inclusi nella nozione di stretti familiari: <ul style="list-style-type: none"> (i) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (ii) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.
Controllo, Controllo Congiunto, Influenza Notevole, Società Controllata, Società Collegata, Joint Venture	Le nozioni di controllo, controllo congiunto, influenza notevole, società controllata, società collegata e <i>joint-venture</i> sono quelle di cui all'Allegato 1 del Regolamento.
Testo Unico	Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

I termini indicati al singolare includono il plurale e viceversa; i termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario. I termini non specificamente definiti nella presente Procedura avranno il significato attribuito nel Regolamento.

Articolo 2 - Identificazione delle Parti Correlate e delle Operazioni con le medesime

- 2.1 I soggetti controllanti, i componenti del consiglio di amministrazione, i componenti dell'organo di controllo, gli altri Dirigenti aventi Responsabilità Strategica, i soggetti che detengono una partecipazione rilevante in GIMA TT, ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico, tale da poter esercitare un'influenza notevole sulla stessa GIMA TT ed i soggetti che partecipino ad un patto previsto dall'articolo 122 del Testo Unico in maniera tale da poter esercitare un'influenza notevole sulla Società forniscono all'ufficio legale societario interno di GIMA TT, non oltre il termine di ogni semestre solare, tutte le informazioni necessarie al fine di consentire la corretta valutazione circa la loro qualificazione come Parti Correlate e circa l'individuazione di altri soggetti qualificabili come Parti Correlate in virtù dei legami di varia natura con essi, nonché circa l'individuazione delle Operazioni con le medesime.
- 2.2 Le informazioni così rese sono destinate a confluire in una banca dati (nel seguito, **Banca Dati**), il cui aggiornamento e manutenzione spettano al *general manager* e all'amministratore delegato della Società (nel seguito, rispettivamente, **General Manager** e **Amministratore Delegato**) sulla base delle informazioni che i medesimi ricevono dal responsabile dell'ufficio legale societario interno di GIMA TT.
- 2.3 Alla Banca Dati hanno accesso tutti i soggetti che abbiano il potere di porre in essere atti in nome e per conto di GIMA TT o delle società dalla medesima controllate.
- 2.4 I soggetti indicati al precedente paragrafo 2.1 devono altresì fornire tempestiva comunicazione in merito alle eventuali variazioni aventi ad oggetto le informazioni fornite.
- 2.5 La comunicazione indicata al precedente paragrafo 2.1 può essere trasmessa alternativamente in forma elettronica all'indirizzo gima.tt@legalmail.it ovvero in forma

cartacea tramite telefax al numero +39 051 783181.

Articolo 3 - Verifica della natura dell'Operazione da porre in essere

- 3.1 I soggetti che abbiano il potere di porre in essere atti in nome e per conto di GIMA TT (anche tramite società eventualmente controllate) devono verificare in via preventiva se l'Operazione che si apprestano a porre in essere rientri nel campo di applicazione della Procedura.
- 3.2 Qualora un soggetto che abbia il potere di porre in essere atti in nome e per conto di GIMA TT (anche tramite società controllate) riscontri nel compimento di un'Operazione che la stessa coinvolge uno dei soggetti elencati nella Banca Dati, lo stesso soggetto deve astenersi dal dare ulteriore corso alla stessa e, comunque, dal dare corso al suo perfezionamento e deve immediatamente avvertire il General Manager e/o l'Amministratore Delegato.
- 3.3 Ricevuta l'informativa di cui al precedente punto 3.2 il General Manager e/o l'Amministratore Delegato verificano:
- (i) se si tratta di un'operazione rientrante fra i casi di esenzione di cui al successivo articolo 5, dandone conferma al soggetto interessato;
 - (ii) se si tratta di Operazione con Parti Correlate di Minore Rilevanza, avviando l'istruttoria di cui al successivo articolo 6;
 - (iii) se si tratta di Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, avviando l'istruttoria di cui al successivo articolo 7.
- 3.4 Nel caso in cui, anche a seguito della verifica di cui al precedente paragrafo 3.3, il General Manager e/o l'Amministratore Delegato non siano certi della riconducibilità dell'Operazione ai casi di esenzione di cui al successivo articolo 5, ed in particolare della riconducibilità dell'Operazione alla categoria delle Operazioni con Parti Correlate Ordinarie ovvero della sussistenza del requisito delle Condizioni Equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la valutazione è rimessa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Articolo 4 - Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

- 4.1 Il Consiglio di Amministrazione di GIMA TT provvede alla nomina di un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate composto da 3 (tre) Amministratori Indipendenti.
- 4.2 Qualora non vi siano almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti, le delibere relative alle modifiche della presente Procedura sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente designato congiuntamente da un amministratore indipendente e dal presidente del collegio sindacale nell'ambito di una lista approvata preventivamente dal consiglio di amministrazione.
- 4.3 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate svolge i compiti e le funzioni al medesimo assegnate dalla presente Procedura e dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.
- 4.4 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sottopone alla valutazione del Consiglio

di Amministrazione, con una cadenza almeno triennale, il proprio motivato parere in merito all'opportunità di procedere ad una revisione della Procedura tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalla Procedura nella prassi applicativa.

- 4.5 I membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate decadono dall'incarico qualora cessino dalla carica di consigliere della Società ovvero perdano i requisiti per essere qualificati Amministratori Indipendenti.
- 4.6 Il ruolo di Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è assunto dal Presidente del Comitato Controllo e Rischi di GIMA TT o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano.
- 4.7 Delle deliberazioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si farà constare da apposito libro dei verbali.
- 4.8 Nello svolgimento delle sue attività il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è supportato dall'ufficio legale societario interno della Società.

Articolo 5 - Casi di esenzione dall'applicazione della Procedura

5.1 La presente Procedura non si applica:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, co. 1, c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
- (b) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, c. 3, c.c..
- (c) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- (d) alle Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo;
- (e) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del Testo Unico e le relative operazioni esecutive;
- (f) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, diverse da quelle indicate al precedente punto b), nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- (g) alle Operazioni con Parti Correlate Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di mercato o standard. In tale caso, in deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilievo ai sensi del paragrafo 7.11, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 MAR, la Società comunica alla CONSOB, entro il termine previsto dal citato paragrafo 7.11,

la controparte, l'oggetto ed il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione prevista nella presente lettera (g), indicando altresì nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale quali, tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati nell'articolo 5, comma 8, del Regolamento siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera (g);

- (h) alle Operazioni con o tra società eventualmente controllate, anche congiuntamente, da GIMA TT nonché alle Operazioni con società eventualmente collegate a GIMA TT, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

- 5.2 Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche ove si tratti di Operazioni compiute per il tramite di società eventualmente controllate di cui al successivo articolo 9.

Articolo 6 - Procedura per Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza

- 6.1 Con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza, il General Manager e/o l'Amministratore Delegato, ricevute le comunicazioni di cui al precedente articolo 3, provvedono ad informare il presidente del consiglio di amministrazione di GIMA TT e a trasmettere complete ed adeguate informazioni, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni sulla prima riunione utile, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, affinché il medesimo possa esprimere il proprio motivato parere non vincolante, prima dell'approvazione dell'Operazione, sull'interesse della Società al compimento della stessa Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 6.2 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, per il rilascio del proprio motivato parere non vincolante, ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, comunque entro e non oltre un ammontare massimo di spesa riferito a ciascuna singola Operazione pari al 3% del controvalore dell'operazione.
- 6.3 Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione da trasmettere, a cura del General Manager e/o dell'Amministratore Delegato, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate deve contenere oggettivi elementi di riscontro.
- 6.4 Qualora non vi siano almeno 2 (due) Amministratori Indipendenti Non Correlati, il presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate provvede a fornire tempestiva informazione al consiglio di amministrazione della Società, affinché nomini un esperto indipendente, quale specifico presidio equivalente a garanzia della correttezza sostanziale dell'Operazione.
- 6.5 Il motivato parere non vincolante deve risultare dal verbale delle deliberazioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, che deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 6.6 Il motivato parere non vincolante per essere considerato favorevole deve recare l'integrale condivisione dell'Operazione; l'espressione di un giudizio negativo anche solo su un suo singolo aspetto è idonea, in assenza di diversa indicazione nel medesimo parere, ad

integrare l'espressione di un parere sfavorevole. Qualora, quindi, il parere sia definito come favorevole e, pertanto, consenta la conclusione dell'Operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, deve essere fornita indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- 6.7 Il parere favorevole rilasciato dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sotto la condizione che l'Operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate: in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione dell'Operazione da rendere agli organi di amministrazione o di controllo.
- 6.8 Il parere favorevole deve essere trasmesso, non appena disponibile, al soggetto o all'organo a cui spetti l'approvazione dell'Operazione nonché al presidente del consiglio di amministrazione, nonché al General Manager e/o all'Amministratore Delegato.
- 6.9 Il parere sfavorevole deve essere trasmesso al consiglio di amministrazione della Società perché lo stesso, anche in deroga alle deleghe di poteri attribuite, deliberi l'eventuale Operazione.
- 6.10 Qualora siano approvate Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza nonostante il parere sfavorevole rilasciato dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, fermo quanto previsto dall'articolo 17 MAR, deve essere messo a disposizione del pubblico, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, della Parte III del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi del precedente punto 6.9 nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.
- 6.11 Il General Manager e/o l'Amministratore Delegato forniscono una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'esecuzione delle Operazioni.
- 6.12 Quando un'Operazione con Parti Correlate di Minore Rilevanza è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea trovano applicazione le regole dettate dal presente articolo 6.

Articolo 7 - Procedura per Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza

- 7.1 Con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, il General Manager e/o l'Amministratore Delegato, ricevute le comunicazioni di cui al precedente articolo 3, provvedono ad informare tempestivamente il presidente del consiglio di amministrazione di GIMA TT e il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, affinché quest'ultimo possa essere coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell'Operazione. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza spetta al consiglio di amministrazione della Società.

- 7.2 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può delegare uno o più dei suoi componenti perché partecipino alla fase delle trattative e alla fase istruttoria dell'Operazione.
- 7.3 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (o, nel caso di cui al precedente punto 7.2 il/i delegato/i) è destinatario, da parte del General Manager e/o dell'Amministratore Delegato, di un flusso informativo completo e tempestivo e ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria dell'Operazione.
- 7.4 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, a conclusione delle trattative e della fase istruttoria, trasmette al consiglio di amministrazione il proprio motivato parere sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.5 Il motivato parere deve risultare dal verbale delle deliberazioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, che deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.6 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, per il rilascio del proprio motivato parere, ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.
- 7.7 Il motivato parere, per essere considerato favorevole, deve recare l'integrale condivisione dell'Operazione; l'espressione di un giudizio negativo anche solo su un suo singolo aspetto è idonea, in assenza di diversa indicazione nel medesimo parere, ad integrare l'espressione di un parere sfavorevole. Qualora, quindi, il parere sia definito come favorevole e, pertanto, consenta la conclusione dell'Operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, deve essere fornita indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.8 Il parere favorevole rilasciato dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sotto la condizione che l'Operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate: in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione dell'Operazione da rendere agli organi di amministrazione o di controllo.
- 7.9 Il parere favorevole deve essere trasmesso, non appena disponibile, al consiglio di amministrazione di GIMA TT a cui spetta l'approvazione dell'Operazione.
- 7.10 L'Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza non può essere approvata dal consiglio di amministrazione di GIMA TT se non previo rilascio di parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. La Società non si è avvalsa della facoltà di consentire al consiglio di amministrazione l'approvazione di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza che hanno ricevuto il parere sfavorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sottoponendo all'autorizzazione dell'assemblea il compimento di tali Operazioni.
- 7.11 Successivamente all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione di GIMA TT di un'Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte

di società controllate italiane o estere, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento, allegando gli eventuali pareri di Amministratori Indipendenti e di esperti indipendenti. Fermo restando quanto previsto dalla MAR, il predetto documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con la modalità indicate nel Titolo II, Capo I, Parte III del Regolamento Emittenti, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

- 7.12** Sono oggetto di informazione al pubblico, mediante l'apposito documento informativo di cui al precedente paragrafo 7.11, anche le Operazioni - diverse dalle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza - tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario concluse con la stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, qualora esse superino cumulativamente, nel corso dell'esercizio, le soglie di rilevanza, fatte salve le esenzioni stabilite ai sensi dell'articolo 5 della presente Procedura. In tale circostanza il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con la modalità indicate nel Titolo II, Capo I, Parte III del Regolamento Emittenti, entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del documento medesimo ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza.
- 7.13** Qualora non vi siano almeno 2 (due) Amministratori Indipendenti Non Correlati, il Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate provvede a fornire tempestiva informazione al consiglio di amministrazione della Società, affinché nomini un esperto indipendente, quale specifico presidio equivalente a garanzia della correttezza sostanziale dell'Operazione, a cui affidare i compiti attribuiti affidati al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate per le fasi delle trattative e dell'istruttoria.
- 7.14** Qualora, in relazione ad un'Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga anche le informazioni richieste dagli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Società e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, Parte III del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Se le informazioni di cui al presente paragrafo 7.14 sono pubblicate in documenti separati, la Società può includere le stesse mediante riferimento alle informazioni già pubblicate.
- 7.15** Quando un'Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea trovano applicazione le regole dettate dal presente articolo.

Articolo 8 - Delibere Quadro

- 8.1 Ai fini della presente Procedura, sono ammesse delibere-quadro (nel seguito, **Delibere-quadro**) che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di società eventualmente controllate, di serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate che verranno individuate di volta in volta dal consiglio di amministrazione.
- 8.2 Le Delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore a 1 (uno) anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle delibere stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.
- 8.3 Alle Delibere-quadro si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della Delibera-quadro tra loro cumulativamente considerate.
- 8.4 Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una Delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7. Le Operazioni concluse in attuazione di una Delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente articolo 7 non sono computate ai fini del cumulo previsto nel precedente paragrafo 7.12.
- 8.5 Gli organi societari competenti per l'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate oggetto di una Delibera-quadro provvedono a fornire al consiglio di amministrazione una completa informativa almeno trimestrale sull'attuazione della Delibera-quadro stessa.

Articolo 9 - Operazioni per il tramite di eventuali società controllate

- 9.1 Previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione di GIMA TT, o il General Manager e/o l'Amministratore Delegato, provvedono alla preventiva valutazione delle Operazioni con Parti Correlate effettuate da società direttamente e/o indirettamente controllate da GIMA TT rientranti in una o più delle seguenti tipologie:
 - a) operazioni atipiche od inusuali, per tali intendendosi quelle che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell'accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza di GIMA TT;
 - b) operazioni il cui controvalore sia superiore a 5 milioni di euro, fatta eccezione per quelle escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura;

Il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate esprime le valutazioni del Comitato stesso sull'interesse di GIMA TT – nonché delle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate di volta in volta interessate – al compimento delle Operazioni in questione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- 9.2 L'Amministratore Delegato e/o il General Manager di GIMA TT e/o della società eventualmente controllata interessata, per il tramite dell'ufficio legale societario interno di GIMA TT, provvedono a fornire al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con congruo anticipo e comunque, di norma, almeno 10 giorni prima della data prevista per il

rilascio del parere ai sensi del successivo paragrafo 9.3, informazioni complete e adeguate in merito a ciascuna delle Operazioni con Parti Correlate di cui al precedente paragrafo 9.1, avendo cura di fornire gli opportuni successivi aggiornamenti. I flussi informativi devono riguardare, in particolare, la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista per la sua realizzazione, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni sottostanti l'Operazione medesima, nonché gli eventuali rischi per GIMA TT e le sue controllate. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può avvalersi, a spese di GIMA TT, della consulenza di uno o più esperti di propria scelta, individuati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto dell'Operazione, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

- 9.3** Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia il proprio parere in tempo utile prima della riunione del Consiglio di Amministrazione di GIMA TT convocata per la valutazione dell'Operazione ovvero, ove la competenza sia di un organo delegato, in tempo utile prima della data prevista per la valutazione dell'Operazione stessa da parte dell'organo delegato competente. Entro i medesimi termini, il Comitato provvede a trasmettere il parere all'ufficio legale interno di GIMA TT. L'ufficio legale interno di GIMA TT trasmette il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate assieme ad adeguata documentazione informativa sulla Operazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione – ovvero all'organo delegato competente – e del Collegio Sindacale.
- 9.4** Qualora sussista correlazione con l'organo delegato competente di GIMA TT, ovvero con una Parte Correlata per il suo tramite, questi si astiene da qualsivoglia valutazione in ordine al compimento dell'Operazione da parte di società direttamente e/o indirettamente controllate da GIMA TT, investendo di tale valutazione l'organo delegante.
- 9.5** Qualora un componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate risulti correlato in relazione a una specifica Operazione con Parti Correlate di cui al precedente paragrafo 9.1, la decisione sarà assunta dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate composto da 2 (due) Amministratori Indipendenti. Qualora non vi siano almeno 2 (due) Amministratori Indipendenti Non Correlati, il presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate provvede a fornire tempestiva informazione al consiglio di amministrazione della Società, affinché nomini un esperto indipendente, quale specifico presidio equivalente a garanzia della correttezza sostanziale dell'Operazione. A tal fine, i componenti il Comitato Parti Correlate provvedono a dare tempestiva comunicazione all'ufficio legale interno di GIMA TT dell'esistenza di loro eventuali situazioni di correlazione in relazione a ciascuna specifica Operazione in corso di negoziazione.
- 9.6** I verbali delle deliberazioni con cui il Consiglio di Amministrazione di GIMA TT valuta favorevolmente il compimento di Operazioni effettuate da eventuali società direttamente e/o indirettamente controllate da GIMA TT rientranti in una o più delle tipologie indicate al precedente paragrafo 9.1 – ovvero, ove la competenza a valutare tali Operazioni sia di un organo delegato, le decisioni di quest'ultimo – recano adeguata motivazione in merito all'interesse di GIMA TT, nonché delle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate di volta in volta interessate, al compimento delle Operazioni medesime nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 9.7** Il Consiglio di Amministrazione di GIMA TT riceve adeguata informativa in merito alla intervenuta esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate sulle quali esso abbia espresso la propria valutazione ai sensi del presente articolo. Tale informativa viene fornita nell'ambito della relazione periodica indirizzata al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di GIMA TT, predisposta dall'Amministratore Delegato e/o dal General Manager in merito all'attività svolta, al generale andamento della gestione e alla sua prevedibile evoluzione, nonché alle operazioni di maggiore rilievo effettuate da GIMA

TT e dalle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate.

Articolo 10 - Pubblicazione, vigilanza e aggiornamento

- 10.1 La presente Procedura e le sue successive modifiche sono pubblicate senza indugio sulla pagina *web* della Società a cura del General Manager e/o dell'Amministratore Delegato, fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.
- 10.2 Al collegio sindacale è affidato il compito di verificare la conformità della presente Procedura ai principi indicati nel Regolamento e quello di controllare l'osservanza della presente Procedura, riferendone all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, co. 2, c.c., ovvero dell'articolo 153 del Testo Unico.
- 10.3 Ogni modifica della presente Procedura sarà soggetta ad approvazione del consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai sensi dell'articolo 4, co. 3, del Regolamento.
- 10.4 Il consiglio di amministrazione valuta periodicamente, e comunque con cadenza almeno triennale, se promuovere una revisione della presente Procedura tenendo in conto, tra l'altro, le modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché l'efficacia della medesima

Articolo 11 - Ruolo del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

- 11.1 Al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-*bis* del Testo Unico, le informazioni periodiche sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sulle Operazioni di Minore Rilevanza e sulle Operazioni compiute per il tramite di società controllate sono altresì fornite al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di GIMA TT (nel seguito, *Dirigente Preposto*).
- 11.2 Il Dirigente Preposto assicura il coordinamento della Procedura con le procedure amministrative e contabili previste dall'articolo 154-*bis* del Testo Unico.

Articolo 12 - Riservatezza

Fermo restando l'adempimento degli obblighi disciplinati dalla MAR, le informazioni ricevute o comunque acquisite da tutti i soggetti coinvolti nelle Operazioni con Parti Correlate devono essere mantenute strettamente riservate e confidenziali e gestite secondo quanto disposto dalla vigente procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società.

Articolo 13 - Entrata in vigore

La Procedura è stata approvata dal consiglio di amministrazione di GIMA TT in data 15 febbraio 2019, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, entra in vigore a decorrere dalla medesima data.